



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia

DETERMINA

n. 2408/2007

Novara, li 23/05/2007

Proposta Programmazione ambientale/53

OGGETTO: BALCHEM ITALIA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN MARANO
TICINO, VIA DEL PORTO S.N.C..

Per l'esecuzione:
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 30/05/2007 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: BALCHEM ITALIA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN MARANO TICINO, VIA DEL PORTO S.N.C..

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Istitute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);
- con le DD.G.P. n. 280 del 16/06/2005 e n. 641 del 7/12/2005 è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di A.I.A. da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC;

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 30/12/2005 (Ns. Prot. 5004 dell' 11/01/2006) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa Akzo Nobel Chemicals S.p.A., ubicata in Via del Porto s.n.c. a Marano Ticino, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC : Categoria 4.1.d) – Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come: idrocarburi azotati, segnatamente ammine;
- gli atti della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 20 aprile 2006 presso la sede della Ditta;
- la documentazione integrativa presentata in data 20 giugno 2006 (ns. prot. n. 93303 del 28/06/06);



- gli atti della seconda Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 30 ottobre 2006, nella quale è stato acquisito il parere favorevole del rappresentante del Comune di Marano Ticino, di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
- la richiesta di intestazione della presente autorizzazione, datata 2 maggio 2007, alla società Balchem Italia S.r.l., presentata dalla Ditta medesima in qualità di acquirente della società Akzo Nobel Chemicals S.p.A.;
- la documentazione presentata dalla ditta in data 18/04/2007, ns. prot. n. 59900 del 23/04/07, nonché il verbale dell'incontro ristretto tra Provincia, A.R.P.A. e Gestore svoltosi nella medesima data finalizzato a definire alcuni aspetti collegati al quadro riassuntivo delle emissioni;
- i Reference Documents on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (versione febbraio 2003) e "Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acid and Fertilizer" (versione dicembre 2006);
- la "Linee guida generali" e le "Linee guida in materia di monitoraggio" approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "Il Sole-24 ore" in data 10 febbraio 2006;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

VALUTATO CHE:

- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in "Aree produttive esistenti e di completamento" compatibile con le attività di cui trattasi;



- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche siano già conformi ai contenuti del Bref indicato in precedenza;
- il Gestore ha dichiarato che alcune fasi richiedono condizioni autorizzative diverse da quelle previste per il normale esercizio;
- il Gestore ha presentato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" e s.m.i.;
- la Società ha attuato e mantiene un sistema di gestione ambientale che è conforme alla norma UNI EN ISO 14001 per l'attività di "Produzione di metilammine, derivati dalla colina e ditiocarbammati mediante reazioni di sintesi, purificazione e distillazione e confezionamento" come da certificato Bureau Veritas Italia S.p.A. – Divisione BVQI n. 174237 del 16/06/2006;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'impresa Balchem Italia S.r.l. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 4.1.d) – Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come: idrocarburi azotati, segnatamente ammine";
- di impartire le prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

Determina 2007/2408 - pag. 4



- di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all’impresa Balchem Italia S.r.l., con sede legale e operativa in Via del Porto s.n.c. nel comune di Marano Ticino, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC “Categoria 4.1.d) – Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, come: idrocarburi azotati, segnatamente ammine”;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell’istanza e nelle successive integrazioni;
- di vincolare l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti indicati negli Allegati A e B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di condizionare il rilascio della presente autorizzazione:
 - all’attuazione delle prescrizioni secondo le modalità ed i tempi riportati nell’Allegato A, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento al Gestore;
 - al rispetto delle misure tecniche e gestionali descritte nell’istanza e nelle successive integrazioni;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell’impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all’Allegato A;
- di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza, almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull’ambiente gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
- di approvare il piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/02/06 n. 1/R e presentato dal Gestore in data 20 giugno 2006 (ns. prot. n. 93303 del 28/06/06);
- che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 59/05, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quanto il Gestore si sia adeguato alle condizioni fissate dall’A.I.A.;
- di fissare al 30/10/2007 la data entro la quale devono essere attuate tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo quanto previsto all’Allegato A – Adeguamenti Strutturali. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell’A.I.A., deve comunicarlo ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 alla Provincia di Novara;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell’impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall’Autorità Competente a norma dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha validità di sei anni a decorrere dal 30/10/2007. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all’autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;



- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara nonché presso il sito della Provincia di Novara, www.provincia.novara.it;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Marano Ticino, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, ed all'A.S.L. 13 di Novara;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – U.O. Programmazione ambientale.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUONO ALLEGATI



ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- sulle aree individuate nel “Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche” dovranno essere realizzati, entro il 31/12/2007, gli interventi previsti per la captazione delle acque meteoriche;
- entro il 31/12/2007 dovranno essere realizzati gli interventi necessari al monitoraggio dei consumi elettrici per linea;
- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l’acquisto di bruciatori Low NO_x;
- entro il 30/06/2007 il Gestore dovrà presentare uno studio di fattibilità aggiornato al fine di valutare sia i vantaggi ambientali sia i costi ed i benefici connessi all’installazione di un impianto di cogenerazione, considerando le peculiarità delle attività svolte in stabilimento in relazione ai consumi di energia termica ed elettrica;
- in caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, qualora consigliabile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- in caso di utilizzo di compressori, dovrà essere condotta, entro il 31/10/2007, un’analisi per verificarne l’efficienza, al fine di identificare i possibili interventi di riduzione dei consumi energetici connessi alla produzione di aria compressa;
- qualora i consumi complessivi di energia dell’impianto siano superiori a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio dovrà essere nominato il responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, come previsto all’art. 19, comma 1, della L. 9 gennaio 1991, il quale dovrà presentare un piano di interventi di riduzione dei consumi entro il 31/03/2008.

D.LGS. DEL 17 AGOSTO 1999 N. 334

- si prende atto delle osservazioni contenute nel rapporto conclusivo della visita ispettiva (Novembre 2005) nonché degli esiti dell’istruttoria relativa al rilascio del certificato prevenzione incendi svoltasi con sopralluogo del 27.02.07;

TECNICHE GESTIONALI

- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
- dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative.



Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte dell'Autorità competente;

- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. A tal fine la ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai consumi dell'anno precedente;

RUMORE

- l'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Marano Ticino. Non appena sarà esecutivo il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Oleggio, dovrà essere verificata, attraverso opportuni rilievi fonometrici, la compatibilità delle emissioni sonore dell'impianto;
- l'impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti. Essendo l'impianto definito secondo il D.M. 11/12/96 "a ciclo produttivo continuo esistente" ai sensi della Circolare Ministero Ambiente 6/9/2004 per le modifiche dovrà essere applicato anche il "criterio differenziale" così come definito all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97;
- i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti ogni quattro anni;

RIFIUTI

- nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);
- dovrà essere installata entro il 31/10/2007 la pompa di rilancio nella vasca da 8 m³, a servizio della platea dedicata allo stoccaggio dei residui colina Bitartrato/Citrato e di ditiocarbammati, indicata nelle integrazioni presentate in data 20/06/2006;
- dovrà essere realizzata, entro il 31/12/2007, la captazione delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal deposito rottami ferrosi;
- il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell'anno precedente, secondo la tabella di seguito riportata (stralcio da Rel. Tecnica Generale allegata alla domanda di autorizzazione, pag. 50):

Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale (t)
	Pericolosi			
	Non Pericolosi			



Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all'anno precedente, dovranno essere opportunamente giustificati.

SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE

Lo scarico delle acque reflue domestiche e industriali dello stabilimento è immesso, previi trattamenti specifici per ciascuno dei tre reparti produttivi, seguiti da omogeneizzazione + neutralizzazione finali (cfr. All. 10 – rel. Sistemi di trattamento acque e All. 10.2 – Schema trattamento acque reflue), nel Cavo Zendone (fg. 15, mapp. 195), - (rif. tav. PL00105, giugno 2006), codice scarico regionale: NO 0319001.

Prescrizioni obbligatorie:

- lo scarico deve essere conforme ai valori limite di emissione in acque superficiali della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 (su campioni medi ponderati su tre o più ore);
- validità di tutti i dati forniti;
- gli impianti di trattamento delle acque devono essere condotti e controllati da personale specializzato e mantenuti sempre in regolare efficienza in ogni parte;
- mantenere, ed eventualmente integrare, i controlli attualmente previsti sulle linee acque;
- controllare che l'immissione non causi un peggioramento delle acque superficiali a causa di torbidità, schiume, ecc., sfuggite al trattamento;
- qualora si dovessero verificare problematiche sulla qualità dello scarico avvertire immediatamente la Provincia e/o il Dipartimento Arpa
- comunicare alla Provincia ogni variazione significativa riguardante questa parte.

In caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni si procederà, ove dovuto e secondo la gravità dell'irregolarità, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 59/2205.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato B rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;



- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, da effettuare secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori accreditati.
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate dal Gestore nella procedura ICS "Piano dei Monitoraggi Ambientali". I controlli dovranno essere effettuati con le scadenze indicate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione. Inoltre dovrà essere previsto il campionamento annuale delle emissioni provenienti dal punto E1 derivanti esclusivamente dalla sintesi del prodotto, al fine di verificare il rispetto del valore di emissione di 75 mg/Nm³ riportato nel Bref "Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acid and Fertilizer";



- trimestralmente dovranno essere effettuati saggi di biotossicità sulle acque di scarico. Nel caso si riscontrassero valori fuori limite, si dovrà subito procedere a ripetere l'analisi su campioni filtrati, includendo anche il Cavo Zendone a monte ed a valle dello scarico;
- per il comparto Aria – Emissioni puntuali – si precisa che i limiti in concentrazione e flusso di massa dei parametri monitorati dovranno essere riferiti a quelli aggiornati ed indicati nell'Allegato B;
- gli esiti del “Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo” devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato “Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio” del Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372” ;
- le relazioni di cui al precedente capoverso dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, al Dipartimento Arpa territorialmente competente, all'A.S.L. ed al Comune di Marano Ticino entro il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione, contenente anche le informazioni sull'avvenuta realizzazione degli adeguamenti strutturali precedentemente indicati, dovrà essere presentata in data 31 marzo 2008. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche in forma elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

Novara li, 21/05/2007

